

STATUTO

ART.1

DENOMINAZIONE

è costituita tra i componenti una associazione senza fini di lucro avente natura di organizzazione di volontariato denominata:

"AMICI DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ONLUS"

L'Associazione è costituita nel rispetto delle disposizioni della Legge 11.08.1991, n. 266, della Legge Regionale 25 maggio 1994, n. 15, nonché delle Linee Guida sulla gestione dei registri del volontariato emanate dall'Agenzia per le Onlus, adottate dalla Regione Umbria con DGR del 1° marzo 2010, n. 308.

ART.2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Passignano sul Trasimeno (PG), Via della Fattoria n. 1, nonché sede operativa di riferimento presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia in Perugia, Via Martiri 28 Marzo n. 35; l'eventuale futura variazione dell'indirizzo della sede legale e/o di quella operativa non comporterà la modifica del presente statuto.

ART.3

DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART.4

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa opera nel settore sociale e sanitario promuovendo, programmando e svolgendo principalmente attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e comunque senza contropartita alcuna o profitto di altro genere, dai suoi associati, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione persegue unicamente gli obiettivi di utilità sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché della beneficenza, anche mediante il reperimento meramente occasionale di fondi da destinare alla promozione ed al sostegno finanziario ed economico delle attività svolte dalla Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica del Policlinico S.M. della Misericordia di Perugia. In particolare effettua, attraverso l'ausilio di personale volontario, anche un'assistenza completa al malato oncologico ed ai parenti dello stesso.

Inoltre l'Associazione sostiene tutte quelle attività dalla

stessa Struttura favorite, in punto di ricerca nel campo della Radioterapia Oncologica, di formazione ed aggiornamento di giovani medici specializzati ed in specializzazione in Radioterapia Oncologica.

L'Associazione intende nel dettaglio:

a) promuovere l'assistenza sanitaria volontaria ai malati oncologici ed ai loro parenti, direttamente ed anche attraverso la propria adesione ad iniziative promosse dalla Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica suddetta in merito all'assistenza psicologica da fornire ai malati oncologici in trattamento presso di essa ed ai loro parenti, da espletare attraverso l'attività dei propri aderenti volontari;

b) contribuire alla lotta contro il cancro attraverso iniziative in tema di informazione, prevenzione, diagnosi e cura, nonché sviluppare iniziative volte alla educazione ed informazione sanitaria sul ruolo della radioterapia nei trattamenti oncologici;

c) promuovere l'aggiornamento e la formazione di giovani medici specializzandi e specializzati in Radioterapia Oncologica meritevoli, mediante il finanziamento di corsi, convegni, congressi, riunioni e seminari di studio regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo altresì la cooperazione con altre associazioni, gruppi di studio e società scientifiche nazionali ed internazionali, favorendone gli scambi culturali;

d) finanziare borse di studio, assegni di ricerca, contratti a progetto o forme analoghe a favore di giovani medici specializzandi e specializzati in Radioterapia meritevoli, anche al fine di promuovere ricerche scientifiche nel campo oncologico;

e) Finanziare e favorire l'acquisto delle migliori tecnologie e dei più aggiornati macchinari necessari nelle attività della suddetta Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica;

f) Favorire l'attivazione, la cura, le relazioni e la stipula di accordi con le Istituzioni statali, la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque, con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il rapporto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità della Associazione coerenti col perseguimento degli scopi statutari e compatibili con il presente Statuto;

g) promuovere e curare l'organizzazione, anche attraverso terzi, di raccolta meramente ed esclusivamente occasionale di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, e campagne

di sensibilizzazione in genere, all'unico scopo di finanziare le attività complessive dell'Associazione e il perseguimento dei suoi scopi.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite - e quindi senza contropartita alcuna - dei propri associati. In particolare, per le prestazioni rese da questi ultimi non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione, né altro beneficio diretto o indiretto d'ordine patrimoniale; ad essi potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, sulla scorta di criteri stabiliti dall'Organo Amministrativo.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle, di solidarietà sociale, sopra menzionate, che eserciterà in via esclusiva, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Essa può, inoltre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, compresa la contrazione di mutui passivi anche ipotecari e di affidamenti in genere presso istituti bancari.

ART.5

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Nel seguito del presente statuto l'espressione "socio", ovunque ricorra, va intesa quale sinonimo di "associato".

Per acquisire la qualifica di socio, l'aspirante deve farne motivata domanda al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza; l'aspirante socio deve indicare nella domanda:

- 1) nome e cognome, ragione sociale, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, sede legale, nonché l'eventuale numero di fax o casella di posta elettronica;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo e fermo restando i diritti di adire la Giurisdizione Ordinaria.

Tutti i soci sono elettori e possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'Associazione ed inoltre, hanno diritto di intervento e voto nelle assemblee su ogni argomento all'ordine del giorno.

Nelle riunioni assembleari ciascun socio può esprimere un solo voto senza possibilità di farsi rappresentare a mezzo di delegato.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi e la loro effettività.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto, all'atto dell'ammissione, di usufruire delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi nei pagamenti;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni, morali o materiali, all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d'iscrizione.

I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità previste per l'ammissione a socio.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili e immobili, che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni, lasciti;
- d) da contributi di enti e istituzioni pubbliche, dello Stato, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da contributi di privati, di enti e istituzioni private;

f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da ogni altro provento e attività di cui al D.M. 25.05.1995, nel rispetto della normativa vigente, a supporto delle attività istituzionali.

Le somme versate per l'ammissione e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Sono altresì intrasmissibili.

L'Associazione si obbliga a devolvere il suo patrimonio, nel caso in cui si verifichi per qualunque causa lo scioglimento, con le modalità di cui all'art.5, co.4 della legge 266/91.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Tutte le cariche associative si intendono ricoperte esclusivamente a titolo gratuito.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti e riconosciuti dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea:

- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- fissa le linee generali di intervento e di attività;
- approva i bilanci previsionali entro il 30/11 dell'anno precedente a quello di riferimento e consuntivi entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio annuale;
- se lo ritiene opportuno, definisce il numero, nomina i membri e stabilisce le modalità di funzionamento del comitato tecnico scientifico;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che le vengano proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con avviso affisso nei locali dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della riunione, o - a sua insindacabile scelta - mediante convocazione scritta, nei medesimi termini, da inviare con raccomandata ovvero con mezzi elettronici per i soci che abbiano comunicato i relativi dati ex art.5.

L'avviso di convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita se sia presente la maggioranza dei soci; in mancanza di tale *quorum* costitutivo, l'Assemblea sarà validamente costituita, nella data prevista per la seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti salvo quelle relative alle modifiche statutarie che verranno prese con la maggioranza dei 3/4 degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, qualora venga richiesta da almeno 1/10 dei soci.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre fino ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Unicamente il primo Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo durerà in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente: non può tuttavia nominare per tali cariche chi le abbia ricoperte per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo: attua i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige il preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stabilisce le quote, ordinarie e straordinarie, dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, essendo allo stesso conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio potrà altresì delegare in parte i suddetti poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri in via disgiunta o congiunta, fermo restando che i poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Il Consiglio inoltre - anche con l'ausilio di collaboratori esterni - tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il libro degli associati, nonché i libri dei

verbali assembleari e delle riunioni del Consiglio medesimo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Consiglio può altresì nominare tra i propri membri un Tesoriere, stabilendone, nell'atto di nomina, limiti e potere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione, così come potrà procedere alla sostituzione per cooptazione di ciascun consigliere che per qualsiasi motivo sia cessato anzitempo dalla carica.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

ART. 10

IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Il Presidente stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, con facoltà di delegare gli stessi a persona appositamente autorizzata.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.

ART.11

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di provvedere alla stesura del rendiconto annuale economico finanziario il quale deve essere redatto seguendo i criteri e prescrizioni previste dalla legge per conservare i benefici fiscali previsti per le organizzazioni di volontariato; in particolare il rendiconto deve indicare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione

mettendo in evidenza separatamente le attività istituzionale da quelle connesse ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto, deve essere presentato, per l'approvazione, all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea chiamata ad approvarla, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione "Amici della Radioterapia Oncologica Onlus", a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

è fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 12

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea - assunta con maggioranza di almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto - o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ad ogni modo, il patrimonio ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato con finalità analoghe o comunque per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.13

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da due a cinque membri effettivi eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente; i membri del Collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla correttezza dell'amministrazione e sull'uso secondo i fini statutari dei fondi e del patrimonio dell'Associazione, esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione stessa e riferisce sulle proprie attività all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ART.14

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme della Legge 11.08.1991, n. 266, della Legge Regionale 25.05.1994, n. 15, nonché delle Linee Guida sulla gestione dei registri del volontariato emanate dall'Agenzia per le Onlus adottate dalla Regione Umbria con DGR del 01.03.2010, n. 308.

F.to Biritognolo Paolo

Anna Mori

Fiorella Cardarelli

Simone Nodessi Proietti

Banella Manuela

Manlio Bartolini

Roberto Rosignoli

Gianfranco Cavazzoni
Pepini Walter
Giuseppe Caprarola
Fabio Daniele De Cenzo
Marco Versiglioni
Covata Maria Rachele
Angelo Rosi
Silvana Pinti
Roberto Politi
Ilio Liberati
Eugenio Rondini
Claudio Bellaveglia
Lucio Minuti
Alba Cruciani
Rinaldo Tieri
Tesorini Marco
Buini Gianfranco
Massimo Balzana
Spaccia Moreno